

MOTIVI

Davide Stasi viene tratto a giudizio con decreto di citazione del 9.3.2020, regolarmente notificato, per rispondere del reato di cui all'art. 595 c.p. per i fatti meglio descritti nel capo d'imputazione.

L'imputato ha nominato un difensore di fiducia, ha eletto domicilio ed è stato presente alle udienze, nel corso delle quali si è sottoposto ad esame.

Vi è stata costituzione di parte civile della dott.ssa B [REDACTED]

Il processo è stato celebrato con rito ordinario, ed istruito con l'esame della persona offesa, l'esame dell'imputato, un supplemento di esame della persona offesa e corpose produzioni documentali.

All'udienza dell'11.7.2024, le parti discutevano e concludevano, il pubblico ministero chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di 6 mesi di reclusione, la parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni per € 50.000,00 o somma minore o maggiore, la concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva e costituente condizione per il riconoscimento di ogni eventuale beneficio per l'imputato; la difesa chiedendo l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, in subordine chiedendo l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., in ulteriore subordine la concessione delle attenuanti generiche, il minimo della pena e la non menzione. La difesa chiedeva altresì il rigetto delle richieste risarcitorie della persona offesa e la condanna della

dott.ssa B [REDACTED] al pagamento delle spese legali. Entrambe le parti private depositavano note scritte.

All'esito, il Giudice concedeva rinvio per repliche, rinviando all'udienza del 18.6.24. A tale udienza, le parti replicavano e veniva pronunciata sentenza, con motivi contestuali.

Per comprendere la presente vicenda, è necessario collocarla nel più generale panorama culturale da cui prende spunto.

Nel diritto civile, un'accesa disputa dottrinaia più feroci è quella che, nello specifico settore del diritto di famiglia, divide coloro che propugnano una maggiore attenzione per i diritti delle donne e più in generale delle vittime di violenza e propendono per un maggior intervento dello Stato (sia nell'articolazione giudiziaria che in quella dei servizi sociali, all'interno della famiglia, a tutela in particolare della donna) e coloro che invece ritengono pericolosa tale pretesa interventista, ritenendo invece opportuna una maggior considerazione degli assunti degli accusati, lamentando un pregiudizio a sfavore della componente maschile della coppia. La forte contrapposizione tra queste due scuole di pensiero rende ampia la pubblicistica di settore, che, pur presentando articolazioni massimaliste o più moderate in entrambi i fronti, si caratterizza per una certa veemenza, anche in considerazione dell'estrema sensibilità degli argomenti trattati. Tale contrapposizione, avendo a che fare con una materia che è sia estremamente sensibile sia trasversale tra più settori scientifici (giuridico, medico, psicologico, sociologico ecc.) ha declinazioni non solo scientifiche, ma anche

giudiziarie, associazionistiche e politiche. Anche nella recente riforma del processo civile, si possono trovare inserimenti chiaramente riconducibili ad entrambe le scuole di pensiero; la scuola a cui aderisce la dott.ssa B [REDACTED] ha per esempio ispirato l'art. 473 bis 42 c.p.c., nella parte in cui prevede che in generale non possa essere disposto il tentativo di conciliazione, evidentemente per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria; la scuola opposta ha ispirato le dettagliate prescrizioni previste dall'art. 473 bis 25 c.p.c. circa le modalità di conduzione delle operazioni peritali in materia di idoneità genitoriale, norma che stabilisce anche precise prescrizioni circa le modalità di redazione della perizia stessa, al dichiarato fine di ridurre il margine di discrezionalità lasciato agli specialisti incaricati dal Giudice di analizzare le criticità endofamiliari. Come è ovvio il presente giudizio non può avere la funzione di decidere circa la bontà o la fondatezza di queste due scuole di pensiero, sicché devono essere immediatamente respinte le opposte mire difensive di spostare il focus di questo procedimento sulla maggiore o minore correttezza delle tesi scientifiche cui si richiamano le parti ed in particolare della teoria "verificazionista", ovvero di considerare quello in cui il dott. Stasi si trova imputato un processo alla libertà per l'imputato di contestare una scuola di pensiero che egli ritiene, sulla base del suo percorso di studi, sbagliata.

Il presente giudizio deve invece incentrarsi sul fatto storico, incontestato, che il dott. Stasi ha redatto i quattro articoli che sono

stati portati in giudizio, nei quali la procura della repubblica ha ritenuto di ravvisare, in relazione ai passaggi individuati nel capo d'imputazione, il superamento dei limiti entro i quali il diritto di critica può esercitarsi ed entro i quali, secondo la costante giurisprudenza, deve muoversi l'interpretazione dell'art. 595 c.p.

Come noto, la cassazione afferma costantemente che i parametri in questione sono la verità, la pertinenza e la continenza (*ex multis* cass. 22190/2009 e cass. 14822/2012).

Per pertinenza si intende l'interesse che il fatto o l'opinione in questione siano divulgati presso la collettività che li riceve. In questo caso, nessuna delle parti in causa ha posto in discussione la sussistenza di tale parametro, anche in virtù delle considerazioni spese in apertura circa il forte interesse sussistente nella collettività per la gestione della giustizia minorile, specie nel periodo in cui gli articoli in questione sono stati scritti. Infatti, era in allora in corso un intenso dibattito pubblico relativo ai c.d. "fatti di Bibbiano". Per comprendere la rilevanza sociale della vicenda in questione, e quindi l'interesse pubblico al dibattito sulle idee che i vari protagonisti propugnano e sulle conseguenze, reali o ipotetiche, che esse possono avere sulla vita delle persone, basti pensare che le norme introdotte dalla riforma "Cartabia" in materia di incompatibilità dei giudici onorari applicati al tribunale per i minorenni sono state ritenute ispirate a quella vicenda anche da autorevoli commentatori. Evidentemente, la connessione con questo processo non deriva da un coinvolgimento diretto della dott.ssa B [REDACTED] nelle indagini per

quella vicenda. Tuttavia, dall'attenta lettura degli articoli in questione, non è questa la tesi che il dott. Stasi sostiene, così essendo smentita questa specifica accusa contenuta nel capo d'imputazione. Il dott. Stasi invece afferma che la dott.ssa B [REDACTED], all'epoca giudice onorario presso il tribunale per i minorenni di Bologna, sia un'esponente della scuola avversa alla sua. A sostegno della propria tesi, l'imputato portava il fatto che la dott.ssa B [REDACTED] sia stata un'allieva del dott. Foti, abbia avuto rapporti di collaborazione con la cooperativa Hansel & Gretel, fosse la direttrice della Fondazione Emiliano - Romagnola per le vittime dei reati ed avesse rapporti di collaborazione con il Cismai. L'appartenenza della dott.ssa B [REDACTED] a tale scuola di pensiero, secondo la tesi esposta negli articoli del dott. Stasi, avrebbe comportato che la dott.ssa B [REDACTED] non fosse equilibrata nell'affrontare i casi a lei sottoposti, e questa mancanza di equilibrio trasparirebbe da opuscoli a firma della persona offesa pubblicati sul sito del tribunale per i minorenni, a giudizio dell'imputato squilibrati a sfavore della componente maschile della coppia. Secondo tale tesi, consentire a giudici dell'orientamento della dott.ssa B [REDACTED] di continuare a rivestire funzioni giudiziarie comporterebbe il rischio del ripetersi di situazioni come quelle in quel momento al vaglio della magistratura ed oggetto del dibattito pubblico (c.d. caso Bibbiano).

È quindi alla luce di queste tesi, che giuste o sbagliate che siano, erano certamente di interesse pubblico, che devono essere valutate la verità dei fatti affermati e la continenza dell'esposizione.

A questo proposito, vanno disattese le argomentazioni spese in sede di discussione sia dalla procura sia dalla difesa della parte civile, che le ha poi esaurientemente esposte nella propria memoria conclusiva, circa la figura del c.d. "accostamento allusivo". Infatti, si ha accostamento allusivo allorché vengano accostati dei fatti di per sé veri, ma non pertinenti l'uno all'altro, al fine di alterare la portata oggettiva della notizia, e di gettare discredito sulla persona offesa (corte d'appello Roma, 3051/2020). Nel caso di specie, invece, nell'articolazione dell'argomento del dott. Stasi il fatto che la dott.ssa B. [REDACTED] avesse avuto il percorso formativo sopra descritto e che proprio presso il tribunale per i minorenni di Bologna si fossero verificati i fatti in quel momento oggetto d'indagine era pertinente con la denuncia del pericolo in tesi rappresentato dal fatto che un giudice con quella formazione giudicasse presso il medesimo tribunale. Infatti, la tesi del dott. Stasi è che tale formazione, e le idee che la dott.ssa B. [REDACTED] aveva manifestato negli opuscoli a propria firma rischiassero di produrre distorsioni similari a quelle che in quel momento venivano denunciate. Quindi, l'accostamento tra i vari fatti non è, nella logica dell'autore dell'articolo, arbitrario. Certamente, è del tutto legittimo anche ritenere che le idee esposte dalla dott.ssa B. [REDACTED] in tali opuscoli siano legittime e anzi meritorie, ed è perfettamente comprensibile che la dott.ssa Buccoliero si senta gravemente offesa dalla stessa esistenza della tesi dell'imputato. Il punto, tuttavia, non è prendere una posizione "di merito" circa la tesi del dott. Stasi, ma vedere se egli,

nell'esprimerla, abbia travalicato i limiti del diritto di critica descritti dalla giurisprudenza e quindi commesso il reato di diffamazione.

I fatti affermati ed oggetto del capo d'imputazione sono tutti oggettivamente veri, ad eccezione di uno: la stessa dott.ssa B [REDACTED] ha confermato di essere stata allieva del dott. Foti, di avere una collaborazione con il Cismai e con la Fondazione Hansel & Gretel e di essere inoltre la Direttrice della Fondazione Emiliano - Romagnola per le vittime dei reati, circostanze tutte desumibili dagli atti. Il loro accostamento con la vicenda di Bibbiano non è peraltro illogico, perché è in atti un comunicato con cui la stessa Fondazione Emiliano - Romagnola per le vittime dei reati ha sentito il bisogno di puntualizzare i termini del proprio rapporto con le realtà che, in Val D'Ersa, si occupavano della materia di cui all'epoca si occupava l'inchiesta "Angeli & Demoni". La stessa è poi pacificamente l'autrice dei due opuscoli alla cui critica il dott. Stasi ha dedicato un intero articolo.

Viceversa, non è oggettivamente vero il fatto che la dott.ssa B [REDACTED] sia stata "allontanata" dal tribunale per i Minorenni. La persona offesa ha infatti prodotta la comunicazione con la quale ella stessa chiedeva di non ricevere altri fascicoli dal tribunale, così da poter portare a termine quelli che le erano stati assegnati e terminare il proprio impegno. Tuttavia, la difesa dell'imputato ha depositato articoli di giornale ove venivano riportate le affermazioni della dott.ssa B [REDACTED] circa l'opportunità di non ricevere altri fascicoli in considerazione della vicinanza della scadenza del

proprio mandato. Tuttavia, diversi articolisti ed almeno un titolista (doc. 7 difesa imputato) non mancavano di sottolineare la coincidenza temporale di tale richiesta con l'esplosione delle polemiche relative alla gestione della giustizia minorile da parte di soggetti ai quali la dott.ssa B [REDACTED] era legata, e la stessa dott.ssa B [REDACTED], allorché è stata sentita, ha confermato che la decisione di presentare quella richiesta al suo presidente proprio in quel momento era fortemente influenzata anche dal fatto che la persona offesa non si sentiva più sufficientemente serena nel proprio ruolo, proprio in ragione delle polemiche che erano scaturite dalla sua vicinanza a persone e istituzioni in quel momento nell'occhio del ciclone. Peraltro, il dott. Stasi ha dichiarato, prima di pubblicare quell'inciso nel proprio articolo del 4.9.2019 "Emilia Romagna, un laboratorio sociale dell'errore", di aver visionato il sito del tribunale, e di aver constatato che in esso non compariva più il nome della dott.ssa B [REDACTED].

Alla luce delle fonti dedotte e delle verifiche effettuate dal dott. Stasi, si può ritenere che possa sussistere quantomeno l'esimente della c.d. "verità putativa", che si ha allorché l'autore abbia la "ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale" (cass. 17813/2023).

In conclusione, sussiste anche il requisito della verità del fatto affermato.

Sotto il profilo della continenza, vengono in considerazione, alla luce del capo d'imputazione, le espressioni "bestialità", "prode B██████████", "pentolone di nefandezze", "opuscoli buoni al massimo per accendere la stufa" e, riferito alla dott.ssa B██████████, "viene da chiedersi che rapporto abbia mai con il sesso maschile".

Per leggere tali espressioni, è necessario avere a mente che la costante giurisprudenza nazionale (cass. 8447/2020; cass. 19960/2019), ma anche della CEDU (sentenza 27.11.2012 Mengy vs. Turchia), evidenzia come "il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato". Inoltre, data la natura "politica" degli argomenti trattati viene in considerazione anche l'orientamento secondo cui "In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera

morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale” (cass. 9953/2022). In sostanza, stante la duplice esigenza di consentire il controllo democratico sul magistrato B[REDACTED] e di consentire un dibattito pubblico anche vibrante ed appassionato in relazione a fattispecie socialmente importanti e divisive, è consentito anche dilatare l'alveo della continenza, purché l'espressione utilizzata, ancorché forte, abbia un aggancio con i fatti o le opinioni oggetto di critica, sia motivato nel merito e non trasmodi in un insulto gratuito, umiliante e personale.

Analizzando le espressioni contenute nel capo d'imputazione alla luce dei principi sopra esposti, si ricava che:

- come ben evidenziato dalla difesa dell'imputato nelle proprie note difensive, il termine “bestialità” definisce un errore grossolano, che è precisamente l'opinione che il dott. Stasi ha delle tesi della dott.ssa B[REDACTED], la quale è ovviamente altrettanto libera di pensare, ed esprimere, le stesse opinioni delle tesi del suo antagonista, senza che tale scambio, pur se socialmente e politicamente poco proficuo, comporti l'intervento della giustizia penale;
- il termine “prode” è evidentemente usato in modo sarcastico, ma non può essere considerato insultante al livello richiesto dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, perché tale forma di sarcasmo non comporta l'aggressione personale e l'umiliazione della vittima;

- l'espressione "pentolone di nefandezze", va letta alla luce degli opposti convincimenti in relazione all'oggetto della disputa scientifica sussistente tra le parti: quelli che per la dott.ssa B [REDACTED] sono interventi legittimi e meritori per preservare i bambini da situazioni gravi e porre un argine ad una violenza che, come la stessa ha ribadito sia nei propri scritti sia in udienza ritiene essere prevalentemente maschile, per il dott. Stasi sono azioni avventate, frutto di un pregiudizio antimaschile più ancora che femminista, riprovevoli e distruttive, e quindi "nefande". Si tratta quindi di una critica non alla persona, ma all'azione e, per quanto espressa in maniera dura, rientra nell'alveo della continenza.

Anche l'espressione "opuscoli buoni al massimo per accendere la stufa", costituisce manifestazione di disprezzo per gli opuscoli in questione, ritenuti privi di valore scientifico e quindi meritevoli dell'uso suggerito, e non per l'autore, e comunque la critica è motivata con l'intero articolo dedicato a tali opuscoli. Anche in questo caso, l'espressione, pur forte, non travalica i limiti al diritto di critica imposti dalla giurisprudenza e sopra ricordati.

L'espressione "viene da chiedersi che rapporto abbia mai con il sesso maschile" è stata invero particolarmente sottolineata dalla difesa di parte civile, poiché alla stessa è stato attribuito un sottinteso propriamente sessuale. Anche la dott.ssa B [REDACTED] aveva chiaramente in mente questa espressione allorché scriveva "se sei donna, essere oggetto di parole d'odio implica quasi automaticamente sentirti appiattita sul tuo apparato genitale, sui tuoi

supposti appetiti sessuali, radiografata per quello che secondo loro meriteresti, o stai agognando, o ti vorrebbero fare”, nel proprio articolo “Essere oggetto di parole d’odio”, pag. 1. Appare evidente che un commento avente un contenuto o anche un sottinteso come quello indicato dalla persona offesa eccederebbe qualunque limite di continenza e costituirebbe quindi reato punibile.

Tuttavia, leggendo l'articolo “gli opuscoli del tribunale per i minorenni di Bologna” si legge testualmente “ma il capolavoro assoluto si trova a pag. 7, dove si contrasta la cosiddetta cultura patriarcale, parlando di quel tipo d’uomo che vuole la donna a casa ad accudire i figli e ambiente domestico. Lì B [REDACTED] e viene da chiedersi che rapporto abbia mai con il sesso maschile, fa la dura” (pag. 3). Appare evidente come non vi sia in tale passaggio alcun neppure velato sottinteso sessuale. La pagina dell’opuscolo dedicato ai padri redatto dalla dott.ssa B [REDACTED] che il dott. Stasi contesta in questo passaggio prende in considerazione tre casi: “mio padre, lui sì che si arrabbiava con mia madre. E io sono diventato grande lo stesso”; “io non sono un violento. È che ho perso il lavoro, e si sa che quando in una casa non ci sono soldi si diventa più nervosi” e “Litighiamo sempre a causa dei bambini. Lei non si occupa di loro, non cucina, non pulisce la casa... Io alla famiglia ci tengo e vorrei che lei fosse una brava madre” (doc. 30 difesa imputato). A scopo enfatico il dott. Stasi quindi si limita a chiedersi se l’immagine dell’uomo rappresentata in questa pagina, che il dott. Stasi considera (come più volte ribadito, non sta a questo giudice

dire se a torto o a ragione) stereotipata, eccessiva o quantomeno marginale derivi da esperienze personali (all'evidenza, anche professionali) dell'autrice. Alla luce di quanto sopra, quindi, neppure questa affermazione supera il livello della continenza.

In conclusione, la lesione all'onore ed al decoro della dott.ssa B [REDACTED] non è in concreto punibile per la presenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica.

Poiché la formula assolutoria impiegata è quella dell'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, non vi è luogo a provvedere sull'istanza della difesa dell'imputato volta a richiedere la rifusione alle spese, ex art. 542 c.p.p., che limita tale possibilità ai casi di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Stasi Davide dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Genova, 18-6-2024

Il giudice

Gabriele Dallara

TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 LUG 2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna SCARSO

